

PROV. N. 674/2020.U
DEL 09-03-2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Il Presidente del Tribunale

e Il Dirigente Amministrativo

Letto l'art. 2, comma 2°, lett. a), D.L. 8 marzo 2020 n. 11 che demanda ai Capi degli Uffici giudiziari l'adozione di misure dirette a prevedere la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

Letto l'art. 2, comma 2°, lett. c) del predetto D.L. che prevede c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

Letto l'art. 2, comma 6°, del predetto D.L., che prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo e che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Ritenuto che, attesa la gravissima carenza di organico del Tribunale di Venezia e la necessità di evitare nella maniera più stringente gli assembramenti all'interno del medesimo Tribunale e di favorire l'accesso ai servizi giudiziari dell'utenza che, per effetto delle restrizioni di cui al DPCM in data 8 marzo 2020, non può raggiungere il Tribunale,

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

appare necessario regolare con effetto immediato l'accesso ai servizi di Cancelleria per gli Avvocati e gli utenti;

DISPONGONO


- A) I difensori potranno richiedere in visione i fascicoli penali, esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di ufficio di cui al comma 1° D.L. 8 marzo 2020 n. 11, non prima di 15 gg dalla fissazione dell'udienza, mentre per i fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la richiesta potrà essere presentata non prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio. La richiesta dovrà preferibilmente essere avanzata via pec alla cancelleria che comunicherà il giorno e l'ora per la visione dei fascicoli;
- B) La richiesta di copia di sentenze e di altri provvedimenti civili e penali dovrà avvenire solo via pec, con risposta da parte della cancelleria che comunicherà sia l'importo della marca da bollo da corrispondere che la fascia oraria ed il giorno per la consegna;
- C) Verrà temporaneamente chiuso al pubblico l'Ufficio Spese di Giustizia. Le istanze potranno essere trasmesse via pec o tramite il programma SIAM e potranno essere anche anticipate telefonicamente presso i numeri telefonici indicati nel sito WEB del Tribunale;
- D) E' temporaneamente interrotta la ricezione dei corpi di reato, mentre la consegna dei corpi di reato da parte dell'Ufficio sarà limitata alle richieste provenienti da parte dell'A.G.;
- E) Tutti gli atti ed i documenti relativi ai processi civili, ivi compresi quelli introduttivi, dovranno essere depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1° di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- F) Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità' previste dal periodo precedente, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la



- piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82i;
- G) Si conferma, ai sensi dell'art. 2 lett. b), D.L. n. 11/2020 la riduzione dell'orario di accesso al pubblico nelle cancellerie delle Sezioni penali e GIP/GUP, sino alla data del 3 aprile 2020, e si dispone, sino alla medesima data altresì la riduzione dell'orario di accesso al pubblico presso le cancellerie civili e del lavoro dell'edificio di Rialto dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- H) Sono fatti salvi gli altri provvedimenti disposti con decreto del 27 febbraio 2020 pubblicato sul sito WEB del Tribunale e comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;
- I) Si comunichi ai Magistrati professionali e onorari, a tutti i Direttori Amministrativi, al Personale di Cancelleria della sede di Rialto e di Piazzale Roma, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ed agli altri Ordini Forensi del Veneto, alle Camere Penali e Civili di Venezia, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Venezia ed al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nonché, per quanto riguarda la disciplina dei corpi di reato, al Sig. Questore di Venezia, ai Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Venezia, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia, al Sig. Comandante della Polizia Locale di Venezia, .
- J) Si dispone, altresì, che la presente disposizione sia affissa a tutti gli ingressi del Tribunale e pubblicata nel sito WEB del Tribunale.

Venezia, 9 marzo 2020

Il Dirigente Amministrativo

Giampaolo Porto


Il Presidente del Tribunale

Salvatore Lagana
